

22 dicembre 2016

CIRCOLARE N. 17/2016

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Mancato versamento della commissione “una tantum” per operazioni erroneamente classificate dal soggetto richiedente tra quelle non onerose in sede di domanda.

Si comunica che il Consiglio di Gestione del Fondo ha deliberato di concedere la possibilità ai soggetti richiedenti di sanare il mancato versamento della commissione “una tantum”, previsto dalla Parte V delle vigenti Disposizioni operative, limitatamente al caso di operazioni che, in sede di domanda di ammissione, siano state erroneamente classificate tra quelle esentate dal versamento della commissione.

Ciò premesso, le posizioni possono essere sanate esclusivamente al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- il soggetto beneficiario finale risulta *in bonis* all'atto della comunicazione dell'erronea classificazione dell'operazione da parte del soggetto richiedente;
- l'errata classificazione da parte del soggetto richiedente non è stata determinante ai fini della concessione della garanzia del Fondo.

Si specifica che non è possibile sanare le operazioni nei casi in cui sia stato già avviato il procedimento di verifica documentale di cui alla parte IX delle Disposizioni operative o si sia verificata una mera inosservanza dei termini per il versamento “una tantum” e la relativa comunicazione, previsti dalla parte V delle Disposizioni operative.

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

La comunicazione relativa all'errata classificazione dell'operazione deve essere trasmessa tramite Portale FdG compilando l'Allegato 5 in cui è stato inserito un apposito campo. Ricevuta la comunicazione il Gestore provvede ad inviare una nuova lettera d'esito recante l'indicazione dell'importo della commissione "una tantum" da versare, comprensiva degli interessi legali maturati. Dalla data di invio della nuova lettera d'esito decorrono i termini per il versamento e la relativa comunicazione di cui al punto 1 della parte V delle Disposizioni operative.

L'invio della nuova delibera non esclude la possibilità di inefficacia della garanzia qualora, in fase di eventuale attivazione o controllo documentale, sia verificato il mancato rispetto delle condizioni previste nella presente circolare.

La presente circolare è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale

Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia

